

Proposta di modifica all'articolo 11 del Regolamento CALRE approvata dal Comitato Permanente nella riunione di Bruxelles del 23 Febbraio 2011

Emendamento 1

(Modifica all'articolo 11 del Regolamento CALRE)

All'articolo 11 del Regolamento CALRE, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1.bis. Il Vice-Presidente che cessa dal mandato presidenziale regionale per qualsiasi ragione è sostituito dal successore nell'Assemblea legislativa di provenienza”

RELAZIONE

L'articolo 11 del Regolamento, sotto la rubrica “Il Vice-Presidente” prevede attualmente che “Il Presidente uscente agisce in qualità di Vice-Presidente per l'anno successivo alla cessazione dalla carica di Presidente”.

Nella riunione di Bruxelles del 23 Febbraio 2011, il Comitato permanente ha deliberato, a maggioranza dei presenti, di proporre all'Assemblea di integrare tale norma allo scopo di disciplinare le modalità di nomina del Vice-Presidente CALRE nelle ipotesi in cui il Presidente uscente sia cessato dalla carica nell'Assemblea legislativa regionale di provenienza.

Il Comitato ha, pertanto, proposto di introdurre, dopo il comma 1 del citato articolo, il seguente:

“1.bis. Il Vice-Presidente che cessa dal mandato presidenziale regionale per qualsiasi ragione è sostituito dal successore nell'Assemblea legislativa di provenienza.”

Tale emendamento, finalizzato a garantire la continuità “gestionale” all'interno degli organismi CALRE, è altresì coerente con il comma 3 dell'art.9 del Regolamento laddove tale norma, nel disciplinare la fattispecie della sostituzione del Presidente CALRE, prevede che: “se si estingue il mandato del Presidente dell'Assemblea che organizza la Conferenza, il suo successore prenderà il suo posto”.

Proposta di modifica all'articolo 12 del Regolamento della CALRE

Emendamento n.2

(Sostituzione dell'articolo 12 del Regolamento CALRE)

L'articolo 12 del Regolamento CALRE è sostituito dal seguente:

“Articolo 12 – Composizione”

1. Il Comitato Permanente è costituito dal Presidente in carica della Conferenza, dal Vicepresidente, da un Presidente per ogni Stato nonché dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro.
2. Ciascuno Stato Membro è responsabile della nomina dei propri rappresentanti nel Comitato Permanente e ne informa tempestivamente la CALRE su base annuale. Negli Stati in cui il numero delle Assemblee legislative regionali è inferiore o uguale a tre, il Presidente designato può delegare altro componente dell'Assemblea legislativa regionale di provenienza o un componente di un'altra Assemblea legislativa regionale del medesimo Stato”.

RELAZIONE

L'articolo 12 del Regolamento, dedicato alla composizione del Comitato Permanente, al comma 1, prevede che: “Il Comitato Permanente è costituito dal Presidente in carica della Conferenza, dal Vicepresidente, da un Presidente per ogni Stato nonché dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro”.

Nella riunione di Santiago de Compostela del 24 Giugno 2011, il Comitato, su proposta del Presidente Pagano, ha deliberato, all'unanimità dei presenti, di sottoporre all'Assemblea la proposta di sopprimere le parole “da una delegazione per Stato membro” in quanto sembrano essere una ripetizione delle figura di un Presidente di Assemblea legislativa regionale per Stato, generando in tal modo confusione ed indeterminatezza in chi ha diritto di voto all'interno del Comitato permanente.

Nella medesima riunione del Comitato Permanente è emersa, altresì, l'esigenza di prevedere l'istituto delle delega da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa impossibilitato a partecipare a una o più sedute del Comitato stesso.

A seguito del confronto apertosi sulla questione, considerato, da un lato, che la maggioranza dei componenti ritiene che debbano far parte del Comitato permanente solo i Presidenti delle Assemblee legislative regionali (vedi la proposta della Presidente dell'Assemblea legislativa della Galizia, Pilar Rojo Noguera) e, dall'altro, che nel Regno Unito solo tre Regioni prevedono nella propria organizzazione un'Assemblea legislativa, in Portogallo solo due Regioni e in Finlandia una sola Regione, si è ritenuto opportuno riformulare l'articolo 12 tenendo conto di entrambe le esigenze, al fine di incentivare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri della CALRE alle riunioni del Comitato.

L'emendamento, pertanto, prevede in via generale che alle riunioni del Comitato debbano partecipare solo i Presidenti delle Assemblee legislative, così come proposto dalla Presidente dell'Assemblea della Galizia.

Per gli Stati nei quali un numero esiguo di Regioni è dotato di un'Assemblea legislativa, si prevede la possibilità che la delega sia effettuata nei confronti di altro componente dell'Assemblea legislativa regionale di provenienza del Presidente designato o nei confronti di un componente di un'altra Assemblea legislativa regionale del medesimo Stato.